

FAHRENHEIT 451 E IL DIBATTITO SUI LIMITI ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

MARIA CHIARA LOCCHI¹

RIASSUNTO: Considerato un classico della letteratura distopica del Novecento, *Fahrenheit 451* si dimostra ancora oggi un testo ricco di suggestioni per il giurista, indicando diversi possibili percorsi di lettura. Se, tradizionalmente, i roghi dei libri realizzati dai “Militi del fuoco” sono ricondotti alla censura degli Stati autoritari o totalitari, l’opera di Ray Bradbury è altresì in grado di sollecitare la riflessione giuridica intorno al tema, cruciale, dei limiti alla libertà di espressione negli Stati democratico-pluralistici, con riferimento a nodi problematici di grande attualità quali la libertà di insegnamento nella scuola pubblica e la criminalizzazione dell’*hate speech* a tutela delle minoranze negli ordinamenti costituzionali occidentali. La domanda che *Fahrenheit 451* sembra rivolgere al diritto, in ultima analisi, ruota intorno al rapporto tra libertà e autorità e alla determinazione delle condizioni di convivenza tra diversi nelle società pluraliste contemporanee.

PAROLE CHIAVE: *Fahrenheit 451*; libertà di espressione; libertà di insegnamento; *hate speech*; Stato democratico-pluralistico.

FAHRENHEIT 451 COME CLASSICO DELLA LETTERATURA DISTOPICA DEL NOVECENTO

Fahrenheit 451 (Bradbury, 2015) rappresenta senza dubbio un classico letterario a livello internazionale, ben oltre i limiti della letteratura di genere (in questo caso, quella fantascientifica). Pur essendo stato scritto più di sessant’anni fa, nel 1953, le sue suggestive invenzioni, e la forza dei personaggi tratteggiati dall’autore, sono in grado, ancora oggi, di interessare milioni di lettori in tutto il mondo, così come di stimolare riflessioni sulla contemporaneità.

¹ Dottorato in Storia, politica e istituzioni dell’area euro-mediterranea nell’età contemporanea presso l’Università degli Studi di Macerata (UNIMC, Italia). Ricercatrice di Diritto Pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Perugia (UNIPG, Italia). Email: maria.locchi@unipg.it.

La storia immaginata da Ray Bradbury si dipana – in un futuro prossimo che è ragionevole collocare tra la fine del XX e l’inizio del XXI sec. – attraverso il punto di vista del suo personaggio centrale, il “vigile del fuoco” Guy Montag. A differenza dei normali pompieri, tuttavia, il corpo a cui Montag appartiene (denominato “Militi del fuoco”) si dedica ad appiccare incendi: mentre le abitazioni sono state messe in sicurezza e sono ormai tutte a prova di incendio, nei roghi bruciano i libri, banditi dal regime. In caso di segnalazioni sull’esistenza di un lettore clandestino, le squadre dei militi del fuoco entrano in azione e si precipitano presso l’abitazione del “ribelle”, dando alle fiamme i volumi in suo possesso. Inquietanti dispositivi tecnologici di monitoraggio e sorveglianza, tra i quali il feroce “segugio meccanico”, sono stati messi a punto per coadiuvare i pompieri nel loro lavoro.

All’inizio del romanzo Montag appare integrato nella società, del cui ordine, anzi, è un fiero tutore; ben presto, tuttavia, il lettore inizia a percepire i tratti di inquietudine che già solcano la vita del protagonista – a partire dal suo matrimonio con Mildred, una donna completamente svuotata di ogni interesse e spinta vitale che trascorre le sue giornate in uno stato para-allucinatorio, “in compagnia” di programmi televisivi demenziali diffusi dalle pareti del salotto trasformate in maxi-schermi TV.

L’apatica quotidianità di Montag inizia ad incrinarsi con la conoscenza di Clarisse McClellan, una giovane ed esuberante ragazza che sembra sfuggire al generale ottundimento delle idee e dei sentimenti: le conversazioni “eterodosse” con Clarisse aprono un varco nella coscienza di Montag, avviandolo in un percorso, senza ritorno, verso la definitiva presa di coscienza dello stato di “schiavitù” nel quale uomini e donne sono costretti a vivere.

In una serie di passaggi progressivi che segnano l’impossibilità, per Montag, di continuare a svolgere il suo lavoro – ai cui doveri, anzi, egli viene drammaticamente meno, sottraendo i libri che sarebbe tenuto a bruciare – si arriva al *climax* dell’azione, con uno scontro a fuoco e la fuga di Montag fuori dalla città, verso un luogo di rifugio, lungo il fiume, dove anche altri “ribelli”, intellettuali e ex professori universitari, si sono accampati per sfuggire al regime. La piccola comunità di esuli, tollerata in

quanto considerata inoffensiva, sta in realtà mettendo in atto la più pericolosa delle attività di resistenza: per salvare la civiltà dall'oblio definitivo, infatti, ognuno memorizza frammenti di letteratura, storia, diritto, facendosi "uomo-libro". *Fahrenheit* si chiude con l'esplosione di una fulminea guerra nucleare, che distrugge la città nel giro di pochi secondi; Montag e i suoi nuovi compagni – stretti intorno ad un fuoco, acceso, stavolta, per scaldare e dare conforto – decidono di avviarsi verso quello che resta della città per riunirsi alla sofferenza dei sopravvissuti, con la certezza che la conoscenza e la memoria saranno in grado, prima o poi, di porre fine alla guerra tra gli uomini.

Il volume di Bradbury è tradizionalmente ricondotto – insieme, tra gli altri, a 1984 di George Orwell, *Il mondo nuovo* di Aldous Huxley, *Arancia meccanica* di Anthony Burgess e *Un oscuro scrutare* di Philip K. Dick – nel novero della letteratura distopica, che immagina società nelle quali le condizioni di esistenza sono decisamente peggiori di quelle reali per mezzo dell'exasperazione di alcuni tratti e tendenze della realtà. Se, fino alla fine dell'Ottocento, le elaborazioni letterarie si erano tendenzialmente orientate alla speculazione utopica, all'insegna della fiducia nel progresso dell'uomo, l'immaginario distopico, anticipato nel XVIII sec., si consolida nel secolo successivo. L'esplosione del genere, tuttavia, si è avuta solo nel Novecento, sulla spinta delle vicende storiche e politiche:

Il sorgere delle grandi dittature moderne, il fronteggiarsi dei blocchi politici che si disputano l'egemonia mondiale, l'esperienza concentrazionaria, la superproduzione anarchica, il controllo delle masse hanno fatto sterilire ogni fiducia in un avvenire ormai concepito come apocalittico. Non si crede più al potere organizzatore dello stato, di cui si conosce la tendenza totalitaria, né allo sviluppo industriale che ha troppo spesso asservito invece di liberare (Trousson, 1993, p. 31).

Adottando la prospettiva del *law in literature*, è interessante chiedersi in che modo il diritto risulta tematizzato nell'opera di Bradbury. Nella consapevolezza della pluralità delle risposte possibili – a partire dalla valorizzazione del carattere distopico del libro, in base al quale il diritto appare come ordinamento eminentemente tecnico, la cui precipua funzione consiste nel garantire la perpetuazione della dominazione sociale – si è

scelto di indagare il profilo della libertà di espressione come paradigma del rapporto tra “libertà” e “autorità”.

Anche da questo punto di osservazione, peraltro, *Fahrenheit 451* offre diversi percorsi di lettura.

**UNA PRIMA LETTURA:
LA CENSURA NEGLI STATI AUTORITARI E TOTALITARI**

Un primo percorso possibile – sulla scorta, tra l’altro, di numerose interpretazioni del testo in questa direzione – è quello della lettura della società immaginata da Bradbury in termini di “regime autoritario”, caratterizzato dalla limitazione penetrante, quando non dalla vera e propria soppressione, delle libertà democratiche.

I roghi dei libri da parte dei militi del fuoco, in questo senso, costituiscono la rappresentazione per antonomasia dell’oppressione esercitata sui cittadini nel loro accesso all’informazione e, soprattutto, alla cultura come veicolo per l’acquisizione e il rafforzamento del senso critico, evocando l’idea della censura quale strumento privilegiato di governo degli Stati autoritari e totalitari: l’instaurazione di un regime autoritario, fondato sul partito unico, rende infatti necessario il controllo sistematico della cultura, dell’arte, dell’informazione e, in generale, delle diverse forme di espressione pubblica. I casi del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco, pur nella loro diversità, risultano particolarmente istruttivi,

perché suggeriscono che né una solida tradizione di libertà di stampa né una concezione relativamente liberale della censura costituiscono difese sufficienti contro l’introduzione della censura totale e contro il controllo terroristico del discorso pubblico da parte di regimi monopartitici stabilizzati (Zaslavsky, 1991),

per mezzo, ad esempio, di leggi repressive della libertà di stampa, della persecuzione di intellettuali e letterati sgraditi al regime, della forzosa subordinazione allo Stato di intellettuali e artisti (es. iscrizione coatta a sindacati e corporazioni, obbligo della tessera di partito), del controllo capillare del regime su ogni forma di espressione culturale, anche attraverso apposite istituzioni (es., in Italia, il Ministero della Cultura Popolare e, in Germania, il Ministero della Propaganda). I libri dati alle fiamme dai militi del fuoco in *Fahrenheit 451* evocano immediatamente proprio un episodio

legato alle epurazioni avviate dal regime nazionalsocialista già nelle primissime fasi, ovvero, il 10 maggio 1933, i roghi dei libri, considerati “nocivi”, delle biblioteche delle principali città universitarie tedesche.

L'impronta distopica del romanzo di Bradbury, secondo questa lettura, si ricollega dunque al passato (recente, all'epoca della realizzazione dell'opera) autoritario, con una visione dell'individuo completamente sottomesso al Leviatano e delle istituzioni politico-giuridiche come meri dispositivi tecnici a garanzia della dominazione del potere (Matos, 2013, p. 356). In questo senso, quindi, *Fahrenheit 451* condivide con gli altri romanzi distopici del Novecento un'idea della cultura, dell'arte e della scienza come fonti di pericolo e di degenerazione per il potere, a voler sottolineare, al contrario, l'importanza della cultura e dell'apprendimento per l'esercizio della partecipazione politica in un ordinamento democratico.

UNA SECONDA LETTURA: I LIMITI ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE NEGLI STATI DEMOCRATICO-PLURALISTICI

Un secondo percorso di lettura dell'opera di Bradbury porta, tuttavia, ad interrogarsi sulla fisionomia della libertà di espressione negli ordinamenti liberaldemocratici. Se la censura costituisce, infatti, un caposaldo degli stati autoritari e totalitari, è possibile parlare di censura anche negli stati democratici, fondati sul riconoscimento costituzionale dei diritti e delle libertà fondamentali e, appunto, sulla libertà di manifestazione del proprio pensiero?

Una prima, rassicurante, risposta è di segno negativo: in uno stato costituzionale democratico è più opportuno parlare di “limiti” alla libertà di manifestazione del pensiero, configurandosi la censura in quanto tale come un istituto necessariamente eccezionale². Tali limiti, come è noto, sono rappresentati da principi e valori anch'essi dotati di rilevanza costituzionale – quali la dignità umana, il divieto di discriminazioni, la libertà di religione,

² L'art. 5 della Legge Fondamentale tedesca, ad esempio – nel garantire il diritto di esprimere e diffondere liberamente le proprie opinioni con parole, scritti e immagini, il diritto di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti e la libertà di stampa e d'informazione – dichiara espressamente che “non si può stabilire alcuna censura”. In termini più generali, d'altra parte, la Costituzione di Bonn è tradizionalmente identificata come caso emblematico di “democrazia protetta”, con particolare riferimento alla decadenza dai diritti fondamentali (art. 18) e alla dichiarazione di incostituzionalità dei partiti politici (art. 21 par. 2).

il buon costume, la tutela dell'onore e della reputazione – e sono poi declinati, all'interno dell'ordinamento giuridico, in altrettanti strumenti e meccanismi di protezione (es. il discorso d'odio, o *hate speech*, il reato di negazionismo, la diffamazione, il vilipendio).

Lungi dall'offrire spunti di riflessione unicamente intorno al nodo della repressione della libertà di espressione e di accesso alla conoscenza nei regimi autoritari, in effetti, *Fahrenheit 451* ha molto da dire anche sulle ambiguità della tutela dei diritti fondamentali nelle società democratiche, a partire dalle vicende travagliate della sua diffusione negli Stati Uniti in ragione del pericolo di “contaminazione delle giovani generazioni”³.

Proprio il tema delle possibili tensioni tra libertà di espressione, da una parte, e diritto/dovere di educazione pluralista di bambini e ragazzi nelle società democratiche, dall'altra, risulta variamente sollecitato dall'opera di Bradbury.

Una vicenda di qualche anno fa, affrontata in sede giurisdizionale dalla Corte d'Appello del Sesto Circuito negli Stati Uniti (USA, 2010), contribuisce a chiarire i termini del conflitto potenziale a cui si è accennato, un conflitto che sta animando il dibattito pubblico recente anche in Italia e in Europa.

Il caso riguardava un'insegnante di una scuola pubblica di Tipp City (Ohio), che rivendicava il proprio diritto di selezionare libri e metodi didattici da utilizzare in classe senza interferenze da parte delle pubbliche autorità, ai sensi del Primo emendamento della Costituzione americana (libertà di espressione); le autorità scolastiche locali, d'altra parte, contestavano la possibilità di invocare la protezione costituzionale per un'insegnante di scuola primaria o secondaria in relazione alla sua attività curricolare, necessariamente funzionale, quest'ultima, all'espletamento dei doveri legati al suo pubblico ufficio.

La controversia si era sviluppata a partire dalle rimostranze delle famiglie di alcuni allievi, di 14-15 anni, dell'insegnante; i genitori, in

³ Nel 1967 l'editore Ballantine aveva pubblicato un'edizione speciale del libro, pensata per l'utilizzo nelle scuole superiori, nella quale circa 75 passaggi del testo erano stati eliminati (es., tra gli altri, i termini “hell”, “damn”, “abortion”), senza alcun avvertimento circa il taglio effettuato. Per 6 anni l'editore aveva fatto circolare le due versioni, quella originale e quella “emendata”, per poi cessare del tutto la pubblicazione dell'edizione originale. Sulla vicenda cfr. Sova (2006, p. 134 e s.).

particolare, contestavano la scelta dei testi da sottoporre agli studenti per animare il dibattito in classe, nell’ambito di un percorso di letture e riflessioni sul tema della censura governativa che era partito proprio dall’analisi di *Fahrenheit 451*. La docente aveva consegnato ai ragazzi la lista, compilata dall’*American Library Association*, dei “100 libri più frequentemente contestati” (“*100 most frequently challenged books*”); agli studenti, divisi in gruppi, era stato poi chiesto di scegliere uno dei libri inclusi nella lista provando ad argomentare, pubblicamente, le ragioni delle critiche e/o della censura a cui il libro aveva dato luogo.

Le contestazioni delle famiglie si erano appuntate su alcuni dei titoli contenuti nell’elenco distribuito dall’insegnante, tra i quali il libro per bambini *Heather Has Two Mommies* – una pubblicazione pionieristica, datata 1989, che affronta la questione delle famiglie omogenitoriali – e *Siddharta* di Herman Hesse, un classico della letteratura spesso utilizzato, nell’ambito delle letture scolastiche, come punto di partenza per la riflessione intorno ai temi della spiritualità, dei rapporti interpersonali, della crescita personale, delle relazioni familiari. A causa delle tensioni seguite alle proteste dei genitori, le autorità scolastiche avevano deciso di non rinnovare il contratto all’insegnante, che aveva dato avvio alla controversia legale.

La pronuncia della Corte d’Appello si inserisce nella corposa giurisprudenza americana in tema di libertà di espressione – tradizionalmente improntata ad un approccio liberale “forte”, che segna la prevalenza del diritto protetto dal Primo emendamento rispetto ai valori potenzialmente confliggenti – con particolare riferimento, tuttavia, alla specifica situazione degli impiegati pubblici, affrontata in diverse occasioni dalla Corte Suprema⁴. Alla luce del precedente *Garcetti v. Ceballos* del 2006 – con il quale la Corte Suprema aveva affermato il principio che “when public employees make statements pursuant to their official duties, the employees are not speaking as citizens for First Amendment purposes, and the Constitution does not insulate their communications from employer discipline” – i giudici dell’appello sono quindi giunti alla conclusione che l’insegnante non poteva invocare il Primo emendamento.

⁴ Cfr., in particolare, USA Supreme Court *Connick v. Myers* (1983); *Pickering v. Board of Education* (1968); *Garcetti v. Ceballos* (2006).

Al di là della fissazione di parametri utili a definire i limiti della libertà di espressione degli insegnanti nella scuola pubblica, il punto problematico evocato dal caso Evans-Marshall, sul quale in questa sede è più interessante soffermarsi, è piuttosto quello del difficile equilibrio tra libertà di espressione – nella sua declinazione di libertà di insegnamento – e funzione educativa, spettante tanto alla scuola quanto alla famiglia, in vista della costruzione di società coese e tolleranti negli stati democratico-pluralisti. È degno di nota, sotto questo aspetto, che *Fahrenheit 451* continui a rappresentare, negli Stati Uniti del XXI sec., un punto di condensazione delle spinte e delle tensioni in tema di libertà educativa, fino al punto di innescare un processo di contestazione che si è, paradossalmente, concretizzato in una “censura” da parte delle famiglie e delle autorità scolastiche⁵.

Un passaggio significativo del libro è utile ad approfondire il rapporto tra scuola e famiglia nell’educazione dei futuri cittadini. Nell’illustrare all’inquieto Montag le vicende che hanno portato alla nascita del corpo dei militi del fuoco e, più in generale, all’impronta repressiva dell’azione governativa, il Capitano Beatty, a capo del corpo, puntualizza che

L’ambiente domestico può distruggere gran parte di quello che cerchi di costruire nella scuola. È per questo che abbiamo sempre più abbassato l’età minima in cui è obbligatorio frequentare gli asili infantili, al punto che oggi strappiamo il bambino all’ambiente familiare praticamente quand’è ancora in fasce (Bradbury, 2015, p. 66).

Dal punto di vista di un rappresentante del regime, quindi, la famiglia acquista la fisionomia di luogo della resistenza rispetto all’azione educativa statale, orientata alla trasmissione dell’“ideologia di regime”: esplicitando il rovesciamento di senso insito nella costruzione distopica, la scuola diventa dunque strumento dell’“indottrinamento” liberticida da parte dello Stato, mentre la famiglia rappresenta lo spazio della libertà.

⁵ Nel proporsi di analizzare il crescente potere delle autorità scolastiche sui materiali curriculari ed extra-curriculari nelle scuole, e la connessa, crescente, deferenza delle corti nei confronti di un potere decisionale assunto come “infallibile”, Dirx (2013, p. 32) apre con il richiamo a *Fahrenheit 451* e al suo ritratto di una società che ha deciso di bruciare libri invece di supportare le opinioni confliggenti.

Tale ricostruzione – se appare lineare nell’ambito di quella che si è qui proposta come una “prima lettura” di *Fahrenheit*, incentrata, cioè, sulla valorizzazione dei tratti autoritari e totalitari del regime descritto nel testo – risulta molto meno rassicurante in relazione al ruolo della scuola pubblica in uno Stato democratico. Ciò che il libro pare prefigurare, infatti, è che la famiglia, in quanto luogo della libertà educativa particolaristica, possa arrivare a contestare quello che è percepito come “indottrinamento” statale, “pensiero unico” morbidamente e subdolamente imposto nella scuola democratica all’insegna dell’educazione alla conoscenza e alla tolleranza della pluralità delle forme di vita e delle concezioni del bene.

Diversi episodi verificatisi recentemente in Italia e in altri paesi europei aiutano a comprendere le tensioni così efficacemente formulate, in termini letterari, in *Fahrenheit*. Il riferimento, in particolare, è alle numerose contestazioni, da parte di genitori di bambini e ragazzi che frequentano la scuola pubblica, della possibilità e opportunità di affrontare in classe le tematiche connesse all’omosessualità – da intendersi in senso ampio, in relazione tanto ai processi di costruzione dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale⁶, quanto all’esistenza, come dato di fatto oggettivamente riscontrabile nella società, delle c.d. famiglie omogenitoriali.

Le proteste, che hanno assunto spesso toni molto accesi, sono animate e supportate da associazioni a difesa della “famiglia tradizionale” e dall’intervento di esponenti politici a livello nazionale e locale, che hanno consentito al movimento di opinione di ottenere una rilevante visibilità mediatica e di concretizzare la propria azione sul piano altresì istituzionale, con l’approvazione, a livello regionale, di mozioni “contro la teoria *gender* nelle scuole”.

Se alcune iniziative istituzionali assunte sulla scia di tali polemiche stridono in modo eclatante con il messaggio anti-autoritario che costituisce il lascito più immediato di *Fahrenheit 451* – ci si riferisce, ad esempio, alla “messa all’indice”, da parte del sindaco di Venezia, di libri per bambini e ragazzi che affrontano il tema della diversità e della tolleranza (*Il*

⁶ I detrattori di tali iniziative utilizzano, in chiave polemica, la controversa formula della “teoria *gender*”, un “dispositivo retorico, elaborato dal Vaticano a partire dalla seconda metà degli anni ’90 contro gli studi e le rivendicazioni sessualmente minoritari” (Garbagnoli, 2015).

neosindaco, 2015) – sullo sfondo rimane, irrisolto, il nodo del difficile bilanciamento tra molteplici principi e diritti fondamentali in un ordinamento pluralistico.

Rispetto a questo nodo il diritto non pare fornire una risposta definitivamente risolutiva, dovendosi identificare di volta in volta – con un approccio casistico necessariamente aderente alle peculiarità del caso concreto – il punto di equilibrio tra i diversi valori in gioco.

Nell’ambito del costituzionalismo liberal-democratico, d’altra parte, il dovere dello Stato di rispettare e promuovere il pluralismo – anche e innanzitutto nell’ambito della scuola pubblica – ricopre una posizione di preminenza, come emerge da un’importante decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo in un caso riguardante l’insegnamento scolastico della religione (CEDU, 2007): la Corte, nell’affermare che il Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo salvaguarda la possibilità del pluralismo nell’educazione, dichiara solennemente che esso è “essential for the preservation of the *democratic society* as conceived by the Convention”. Sebbene, quindi, la scuola pubblica abbia un’obbligazione, tanto negativa quanto positiva, al rispetto delle convinzioni, religiose o filosofiche, dei genitori, i vincoli rappresentati dalla CEDU e dai suoi Protocolli implicano che “the State, in fulfilling the functions assumed by it in regard to education and teaching, must take care that information or knowledge included in the curriculum is conveyed in an objective, critical and pluralistic manner”.

Nell’ordinamento giuridico italiano il ruolo della scuola nel riconoscimento e nell’educazione alle diversità è argomentabile a partire dalla stessa Costituzione italiana (artt. 2, 3, 33 e 34). Dagli art. 33 e 34, in particolare, è ricavabile una “corresponsabilità educativa” della scuola, accanto a quella dei genitori (art. 30 Cost.): tali principi e libertà sostanziano la funzione educativa della scuola, con particolare riferimento alla libertà di insegnamento (*ex art. 33 Cost.*).

La necessaria collaborazione tra scuola e famiglia nell’educazione dei minori, che sembra tracciata a livello costituzionale, è stata poi specificata a livello legislativo, con l’introduzione di un vero e proprio “patto educativo di corresponsabilità”, da sottoscrivere da parte di genitori e studenti all’atto dell’iscrizione a scuola al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie⁷. Le vicende recenti a cui si è fatto cenno, del resto, rendono esplicita la difficoltà di bilanciare e coordinare, da un lato, il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed alla formazione dei figli e, dall'altro, i principi della libertà dell'insegnamento e dell'obbligatorietà dell'istruzione inferiore, dotato anch'esso di rilevanza costituzionale. Non troppo tempo fa la Corte di Cassazione italiana era stata sufficientemente chiara al proposito: pur nella necessità di tener conto della legittima posizione dei genitori,

è certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito; può essere legittimamente impartita nella scuola un'istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità e alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori (Italia, 2008).

UNA TERZA LETTURA: LE CONDIZIONI DELLA CONVIVENZA IN UNA SOCIETÀ PLURALISTA

Esiste, infine, una terza possibile lettura di *Fahrenheit 451* in relazione al tema dei limiti alla libertà di espressione, una lettura meno immediata ma che pare rappresentare la cifra costitutiva del testo.

Il libro di Bradbury non è – o, comunque, non è primariamente – un libro sulla censura governativa.

L'anziano Faber, che accoglie e supporta Montag guidandolo nel suo percorso di resistenza, è molto chiaro al riguardo: “Non dimenticate che i militi del fuoco sono raramente necessari. Lo stesso pubblico ha cessato di leggere di sua iniziativa” (Bradbury, 2015, p. 96). Di fronte alla scomparsa progressiva di libri e giornali – continua Faber –

Non c'è stato un cane che li abbia rimpianti! Nessuno ne ha mai sentito la mancanza. Dopo di che il Governo, vedendo quali vantaggi si avessero con un popolo che amava leggere soltanto di labbra appassionatamente bacianti e di violenti pugni nello stomaco, ha cristallizzato la situazione coi vostri mangiatori di fuoco (Bradbury, 2015, p. 98).

⁷ Cfr. art. 3 D.P.R. 235 (Italia, 2007).

Lo stesso Capitano Beatty, nel ripercorrere le vicende che hanno portato alla messa al bando dei libri, fornisce degli elementi fondamentali di comprensione delle ragioni profonde alla base dell'oppressione del presente, identificando una delle cause principali in una sorta di "dittatura delle minoranze" che ha progressivamente "ammutilato" artisti, intellettuali e gli stessi cittadini, all'insegna dell'omologazione delle parole e delle opinioni. "Devi ricordarti" – spiega Beatty – "che la nostra civiltà è così vasta che non possiamo permettere alle nostre minoranze di essere in uno stato di turbamento e agitazione" (Bradbury, 2015, p. 65).

In tale civiltà l'uguaglianza tra gli uomini – lungi dal configurarsi come una condizione "naturale" che lo Stato riconosce e garantisce, valorizzando peraltro le differenze nell'ottica del pluralismo – è piuttosto un dovere imposto autoritariamente dallo Stato: "Noi dobbiamo essere tutti uguali. Non è che ognuno nasca libero e uguale, come dice la Costituzione, ma ognuno vien fatto uguale. Ogni essere umano a immagine e somiglianza di ogni altro" (Bradbury, 2015, p. 64). Il divieto di discriminazione delle minoranze, quindi, si trasforma nell'imposizione di un pensiero unico omologante, che non ammette comportamenti ed espressioni "difformi":

La gente di colore non ama Little Black Sambo?⁸ Diamolo alle fiamme. Qualcuno ha scritto un libro sul tabacco e il cancro ai polmoni? I fabbricanti e i fumatori di sigarette piangono? Alle fiamme il libro! [...] I funerali sono dolorosi e pagani? Annulliamo anche i riti funebri (Bradbury, 2015, p. 65).

Anche Beatty, così come farà Faber qualche tempo dopo, chiarisce infine che l'impoverimento delle idee e delle parole a cui uomini e donne si sono consegnati sarebbe la causa prima – e non la meccanica conseguenza – della censura governativa: "Non è stato il Governo a decidere: non ci sono stati in origine editti, manifesti, censure, no! Ma la tecnologia, lo sfruttamento delle masse e la pressione delle minoranze hanno raggiunto lo scopo" (Bradbury, 2015, p. 63).

I passaggi sopra riportati consentono di svolgere alcune considerazioni.

⁸ Fortunatissimo libro illustrato per l'infanzia, scritto nel 1899 dalla britannica Helen Bannerman, le cui illustrazioni dipingevano il protagonista e i suoi genitori, Mumbo e Jumbo, secondo l'iconografia razzista di fine Ottocento.

Un primo aspetto da rimarcare ha a che fare con le origini del regime autoritario descritto nel testo, del quale i militi del fuoco sono il braccio armato. Dalle parole di Beatty e Faber, infatti, emerge una verità inquietante. Gli interventi repressivi di tale regime sono intervenuti in un momento successivo; gli uomini e le donne – cittadini di uno stato, si presume, democratico – avevano in precedenza rinunciato “volontariamente” alla cultura, alla libera espressione delle idee, all’esercizio dello spirito critico: in ultima analisi, ad una cittadinanza attiva. Lo stesso Bradbury, in un’intervista del 2007 (Bradbury, 2007), confermava questa chiave di lettura della sua opera, specificando che il suo non aveva voluto essere un libro sulla censura governativa, né una risposta al Senatore McCarthy – il quale, proprio negli anni in cui Bradbury realizzava la sua opera letteraria, portava avanti le sue inchieste sulle presunte simpatie filocomuniste di molti politici, funzionari, attori e intellettuali americani.

Nelle intenzioni dell’autore, *Fahrenheit 451* voleva essere innanzitutto un libro sul processo di (volontario) ottundimento delle persone, che si rendono schiave per mezzo di dispositivi tecnologici – maxischermi grandi quanto le pareti di una stanza, auricolari *in ear* che diffondono suoni, musica e parole – immaginati da Bradbury, nel 1953, con una capacità visionaria e anticipatoria stupefacente. In particolare, Bradbury era interessato ad indagare quello che intuiva essere l’inizio di una vera e propria mutazione antropologica, in grado di trasformare irrimediabilmente condizioni e modalità dell’esercizio della partecipazione politica dei cittadini e, in ultima analisi, le stesse forme della democrazia rappresentativa: si tratta della creazione, da parte della televisione, di un *homo videns* che si limita a “vedere” e non è più in grado di pensare criticamente, di formarsi opinioni solide, utili ad alimentare la dinamica democratica⁹.

Un secondo profilo, particolarmente importante, è relativo ai rischi, per la libertà di espressione, insiti nella criminalizzazione dell’*hate speech* a

⁹ Il riferimento è al fortunato lavoro di Sartori, 1997. Sul ruolo della televisione nella “aggressione” perpetrata ai danni della democrazia, ormai “sfigurata”, cfr. il recente saggio di Urbinati (2014).

tutela delle minoranze – un tema centrale nel dibattito sui limiti alla libertà di espressione tanto negli Stati Uniti quanto in Europa.

Le due aree geografiche, come è noto, corrispondono anche a due diversi modelli di tutela costituzionale della libertà di espressione: in opposizione all'apparente “assolutezza” del Primo emendamento, le modalità di protezione fuori dagli Stati Uniti sono tradizionalmente associate, in primo luogo, ad una espressa indicazione dei limiti alla libertà di espressione e, in secondo luogo e conseguentemente, al ricorso alla tecnica del bilanciamento tra la libertà di espressione gli altri interessi contrapposti¹⁰.

Se, negli Stati Uniti, è propriamente “la peculiare condizione storicamente genetica dei soggetti appartenenti a determinati gruppi, quali, evidentemente [...], gli individui ‘non bianchi’, a causare l’espansione dell’*hate speech*, direttamente o indirettamente rivolto nei loro confronti”¹¹, la giurisprudenza americana ha mostrato un’estrema cautela nell’identificazione dei limiti alla libertà di espressione protetta dal Primo emendamento.

Il valore quasi sacrale assegnato, nell’ambito del costituzionalismo liberale americano, alla libertà di espressione in quanto libertà negativa individuale è argomentabile a partire dalle decisioni della Corte Suprema. Risale al 1925 l’importante pronuncia *Gitlow v. New York*, con la quale la Corte, inaugurando un orientamento “liberal-moderato”, fissava alcuni punti cardine: la protezione costituzionale della libertà di espressione vieta qualsiasi forma di autorizzazione o censura preventiva nei confronti della stampa; non è, tuttavia, esclusa la punibilità, in via successiva, di espressioni che apertamente e direttamente incitano o istighino alla violazione della legge; tali espressioni sono punibili anche in presenza di

¹⁰ L’art. 10 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sancisce la libertà di espressione in termini assoluti (salva l’indicazione della possibilità, per gli Stati, di prevedere un regime di autorizzazione per le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive), ma, al par. 2, consente le restrizioni necessarie “in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”. Sulla protezione della libertà di espressione nel sistema CEDU, cfr., tra gli altri, Cuccia (2007).

¹¹ Cfr. Tega (2011, p. 124-125). La narrativa sull’*hate speech* è molto forte negli Stati Uniti, grazie, soprattutto, alle analisi degli esponenti della *Critical race theory*: cfr., ad es., Delgado (1993).

una mera istigazione “indiretta”, qualora, cioè, non ci sia un incitamento esplicito alla commissione di un illecito ma emerga comunque un “intento” dell’istigatore in quella direzione (Bognetti, 1998a, p. 162-163).

Dopo la Seconda guerra mondiale, in epoca democratica, sembra consolidarsi una diversa ricostruzione del rapporto tra libertà di espressione e i suoi limiti.

Con il caso *Chaplinsky v. New Hampshire* del 1942, ad esempio, la Corte Suprema arrivava a dichiarare che ci sono espressioni non tutelabili alla luce del Primo emendamento, nella misura in cui non contengono un’“idea” o sono dotate di un così “scarso valore sociale” nella ricerca della verità da non legittimare in alcun modo il danno che produrrebbero all’interesse della comunità all’ordine e alla moralità. Nel corso del tempo, tali espressioni – ovvero gli *unprotected speech* – sono passati ad includere le c.d. *fighting words* (termini e espressioni violenti), l’*obscenity*, l’*incitement to lawless action*, la *true threat*.

Se dieci anni dopo, con la pronuncia *Beauharnais v. Illinois*, i giudici non potevano non tener conto della tragica esperienza nazionalsocialista e della *Shoah* – considerando conforme al Primo emendamento la legge dell’Illinois ai sensi della quale il presidente di un gruppo razzista era stato condannato per incitamento all’odio verso la minoranza afro-americana – l’approccio liberale viene riconfermato con il *leading case* del 1969, *Brandenburg v. Ohio*.

Il caso riguardava un dirigente dell’organizzazione razzista Ku Klux Klan, il quale, in una riunione del gruppo, filmata e diffusa dai mezzi di comunicazione, aveva propagandato idee razziste interpretabili come incitazione alla violenza contro gruppi minoritari, in particolare neri e ebrei, ed era stato conseguentemente condannato a penda detentiva secondo le leggi dell’Ohio. Recuperando un parametro di valutazione già formulato, prima della Seconda guerra mondiale, da alcuni giuridici di orientamento “libertario”, all’epoca minoritari (es. Holmes, Brandeis, Stone), la Corte si proponeva di verificare l’eventuale esistenza di un *clear and present danger* prodotto dal comportamento contestato all’accusato. Il c.d. “*standard Brandenburg*” – in base al quale la legge statale che reprime espressioni di incitamento all’odio o alla violenza è considerata contraria al Primo emendamento solo se tali espressioni sono dirette ad incitare o a

produrre azioni illegittime imminenti, e se è probabile che le incitino o le producano – ha informato la giurisprudenza della Corte Suprema nei quarant’anni successivi¹²; l’adozione dello *strict scrutiny* in tema di limiti alla libertà di espressione ha consentito di assegnare a quest’ultima un valore preponderante rispetto agli altri diritti e principi, pur in sé meritevoli di protezione costituzionale.

L’*hate speech*, dunque, anche e soprattutto nella forma del discorso d’odio razziale, è stato tradizionalmente ricondotto, nell’ambito del costituzionalismo americano, alla copertura fornita dal Primo emendamento. La premessa concettuale di tale orientamento è che la protezione costituzionale della libertà di espressione si espliciti innanzitutto nella garanzia del “libero mercato delle idee” (*marketplace of ideas*), fortunata metafora, utilizzata dal giudice della Corte Suprema Holmes in una sua *dissenting opinion* del 1919 (*Abrams v. United States*), che si risolve nella convinzione che “the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out”. Come osservato da Giovanni Bognetti nel suo importante studio sul costituzionalismo americano, dietro questa posizione c’è probabilmente

un non dichiarato, ma forte ottimismo quanto alla tempra politica del popolo americano, che non si farebbe mai traviare da idee liberticide o anche solo contrarie al suo ben radicato sentimento individualistico: sicché i discorsi dell’antidemocrazia non sarebbero pericolosi e da essi si potrebbero anzi trarre indirettamente utili suggestioni laterali (Bognetti, 1998b, p. 87);

si tratta, a ben vedere, di una vera e propria “idealizzazione del cittadino americano come il risoluto individualista teso al superamento di ogni tipo di nuova frontiera”, alla quale anche Michel Rosenfeld riconduce la centralità della libertà di espressione nel sistema statunitense dei diritti costituzionali (Rosenfeld, 1999, p. 17 e s.).

La rapida ricostruzione dei principali orientamenti della giurisprudenza della Corte Suprema in tema di limiti alla libertà di espressione consente di cogliere ancora più nettamente il nodo problematico che Bradbury cerca di trattare nel suo libro, corrispondente al

¹² Cfr., tra i più noti, il caso *Skokie: National Socialist Party of America v. Village of Skokie*, 1977, simbolo della protezione costituzionale dell’*hate speech* negli Stati Uniti.

significato più autentico che l'autore assegna alla nozione di "censura": l'intervento repressivo del governo, in ultima analisi, si presenta come una risposta necessaria e "fisiologica" ad una domanda di censura che è però partita dal basso, dagli stessi cittadini, desiderosi di un ordine e di una pace sociale ottenuti al (caro) prezzo di bandire giuridicamente i discorsi d'odio.

Da questa prospettiva, quindi, *Fahrenheit 451* sembra contestare la posizione assunta dalla Corte nei casi *Chaplinsky* e *Beauharnais*, arrivando a suggerire agli esseri umani che "a resolve to not censor hate speech may actually leave us more safe and secure, more racially tolerant, more bound together as a cohesive moral community" (Smolla, 2009, p. 904). L'idea che la libertà di espressione, anche nel senso di esprimere opinioni moralmente riprovevoli, costituisca la via per la costruzione di una società più sicura e coesa appare certamente controintuitiva, eppure la storia offre numerosi argomenti a sostegno di tale argomento. In una sua opinione dissenziente il Giudice Holmes aveva efficacemente ricordato come "men feared witches and burnt women. It is the function of speech to free men from the bondage of irrational fears" (USA Supreme Court, *Whitney v. California*, 1927), aggiungendo che il miglior modo per combattere la paura che spingeva gli uomini a bruciare le streghe sia dare libero sfogo ai discorsi sulle streghe e la caccia alle streghe.

Una tale lettura sembra intercettare il senso più profondo della critica mossa da Bradbury all'idea di limiti giuridici alla libertà di espressione e, in particolare, all'ipotesi di concepire quei limiti – sotto forma, ad es., della criminalizzazione e della giudiziizzazione dell'*hate speech* – come dispositivi repressivi che inibiscono la libera formulazione delle diverse opinioni e la possibilità stessa di contestare, e perfino ridurre al silenzio, certe opinioni nel dialogo democratico¹³.

Rimane, tuttavia, una zona d'ombra, un'ambiguità irriducibile di questo anelito alla libertà assoluta dell'uomo che rifugge le sicurezze e le garanzie e non teme le "solitudini selvagge" (Bradbury, 2015, p. 172), un'ambiguità che, a guardar bene, caratterizza non tanto e non solo l'opera di Bradbury, quanto piuttosto la stessa democrazia pluralista. Si tratta,

¹³ Proprio in relazione all'introduzione dei "crimini d'odio", Andrea Pugiotta ritiene che "il ricorso indiscriminato alla leva penale, pensato come farmaco, si converta nel suo contrario, in un virus contagioso e recidivante" (2013, p. 19).

appunto, della posizione delle “minoranze” – religiose, etniche, sessuali – in quanto costitutivamente “soggetti deboli”, della cui protezione uno Stato costituzionale democratico-pluralista deve necessariamente farsi carico; la scelta degli strumenti, come già visto, non è tuttavia indolore sul piano del rispetto di altri valori e principi costituzionali, *in primis* della libertà di espressione.

È proprio nelle pieghe di tale ambivalenza che diventa possibile, da un lato, associare i roghi dei militi del fuoco ad iniziative quali la messa al bando di libri per ragazzi che affrontano il tema dell’omosessualità e dell’omogenitorialità e, dall’altro, scoprire *Fahrenheit 451* tra i libri che hanno ispirato le proteste delle c.d. “sentinelle in piedi”¹⁴. Se, nel primo caso, la ribellione di Montag può essere evocata nel senso della reazione energica contro interventi liberticidi, a favore della libera espressione delle opinioni e delle forme di vita plurali, nel secondo caso la resistenza di Montag è invocata dalle famiglie “anti-gender” e dalle “sentinelle in piedi”, che intravedono, dietro l’uguale rispetto per le diverse concezioni del bene e il divieto di discriminazione delle minoranze, un opprimente “pensiero unico” imposto dallo Stato sotto il vessillo del principio di uguaglianza e del pluralismo, rivendicando la libertà di espressione in quanto diritto al dissenso.

Al di là delle molteplici valutazioni possibili sulle reali intenzioni e sugli effettivi presupposti ideali dei movimenti e fenomeni a cui si è accennato, ciò che appare, in conclusione, di estrema rilevanza è l’interrogativo circa le condizioni di convivenza tra diversi all’interno di una società plurale e che pone il pluralismo tra i suoi principi fondamentali. Tale interrogativo è ancora privo di una risposta univoca, insieme ad altri che *Fahrenheit 451* non smette di lanciare: qual è il giusto rapporto tra l’individuo e lo Stato (di nuovo, quindi, tra libertà e autorità)? È pensabile una forma di Stato realmente democratica in assenza di cittadini informati,

¹⁴ Con l’espressione “sentinelle in piedi” si identifica una forma di protesta animata, in Italia, da persone che, al pari degli omologhi francesi (*Veilleurs debout*), organizzano *flash-mob* nelle piazze e nelle strade delle città, stando in piedi immobili, in silenzio, con in mano un libro, allo scopo di rivendicare la libertà di manifestazione del pensiero contro la supposta deriva “autoritaria” rappresentata dalle proposte di legge sulle unioni omosessuali o sulla criminalizzazione del discorso omofobico.

critici, attivi, partecipativi? Quali sono, in ultima, analisi le qualità antropologiche del “cittadino democratico” nelle società contemporanee?

RIFERIMENTI

BOGNETTI, Giovanni. *Lo spirito del costituzionalismo americano*, v. I: La costituzione liberale. Torino: Giappichelli, 1998a.

BOGNETTI, Giovanni. *Lo spirito del costituzionalismo americano*, v. II: La costituzione americana. Torino: Giappichelli, 1998b.

BRADBURY, Ray. *Fahrenheit 451*: misinterpreted. L.A. Weekly, 30 May 2007.

BRADBURY, Ray. *Fahrenheit 451*. Milano: Mondadori, 2015.

CUCCIA, Valentina. *Libertà di espressione e identità collettive*. Torino: Giappichelli, 2007.

DELGADO, Richard. Words that wound: a tort action for racial insults, epithets and name calling. In: MATSUDA, Mari J; LAWRENCE, Charles R.; DELGADO, Richard; WILLIAMS CRENSHAW, Kimberle (Eds.). *Words that wound*. Critical racial theory, assaultive speech and the First Amendment. Boulder: Westview, 1993.

DIRKX, Marielle Elisabeth. *Big Brother is Reading: An Examination of the Texas Textbook Controversy and the Legacy of Pico*. U.C. Davis J. Juv. L. & Pol’y, v. 17, 2013.

EUROPEAN Court of Human Rights (ECHR), *Folgerø and Others v. Norway* (application n. 15472/02), 29/6/2007.

FURLAN, Francesco. *Il neo sindaco: “Via I libri gender dalle aule di Venezia”*. La Repubblica, 25 giugno 2015. Disponibile in: <http://www.repubblica.it/cronaca/2015/06/25/news/il_neosindaco_via_i_libri_gender_dalle_aule_di_venezia_ed_e_polemica-117663659/>. Accesso: 7 dic. 2015.

GARBAGNOLI, Sara. Performance e performatività de “la-teoria-del-genere” tra Francia e Italia. Disponibile in: <<http://www.euronomade.info/?p=2491>>. Accesso: 7 dic. 2015.

ITALIA. Decreto Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007.

ITALIA. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza n. 2656 del 05/02/2008.

MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Direito, técnica e distopia: uma leitura crítica. *Revista Direito GV*, São Paulo, v. 9, n. 1, 2013.

PUGIOTTO, Andrea. Le parole sono pietre? I discorsi d’odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale. *Diritto penale contemporaneo*, Milano, n. 3, 2013.

ROSENFELD, Michel. La filosofia della libertà di espressione in America. *Ragion Pratica*, Bologna, vol. 12, 1999.

SARTORI, Giovanni. *Homo videns: Televisione e post-pensiero*. Roma-Bari: Laterza, 1997.

SMOLLA, Rodney A. The Life of the Mind and a Life of Meaning: Reflections on Fahrenheit 451. *Michigan Law Review*, n. 107, 2009.

SOVA, Dawn B. *Banned Books: Literature Suppressed on Social Grounds*. New York: Facts On File, 2006.

TEGA, Diletta. *Le discriminazioni razziali ed etniche*. Profili giuridici di tutela. Roma: Armando editore, 2011.

TROUSSON, Raymond. La distopia e la sua storia. In: COLOMBO, Arrigo (Ed.). *Utopia e distopia*. Bari: Edizioni Dedalo, 1993

URBINATI, Nadia. *Democrazia sfigurata. Il popolo fra opinione e verità*. Milano: EGEA Università Bocconi editore, 2014.

USA. Court of Appeals for the Sixth Circuit. *Evans-Marshall v. Board of Education*, 624 F.3d 332 (6th Cir. 2010).

USA. Supreme Court. *Whitney v. California*, 274 U.S. 357 (1927)

USA. Supreme Court. *Pickering v. Board of Education*, 391 U.S. 563 (1968).

USA. Supreme Court. *Connick v. Myers*, 461 U.S. 138 (1983).

USA. Supreme Court. *Garcetti v. Ceballos*, 547 U.S. 410 (2006).

ZASLAVSKY, Viktor. Censura (voce). *Enciclopedia delle scienze sociali*, 1991.

Lingua originale: Italiano

Ricevuto: 08/12/15

Accettato: 13/06/16